



Parte terza: Ambiti professionali di applicazione delle metodologie valutative

14. Le valutazioni economiche nelle operazioni di conferimento d'azienda

- Il contesto nel quale si pone il problema valutativo e le relative soluzioni
- La valutazione dell'oggetto di conferimento: azienda o ramo d'azienda
- I conferimenti di aziende nei principi contabili internazionali *IAS/IFRS*

Prof. Antonio Tessitore
martedì 30 aprile 2013



Valutazioni di conferimento

1. **Contesto operativo e finalità perseguite**

- L'operazione di "conferimento" si concretizza nel trasferimento di un'azienda o di un ramo d'azienda da un soggetto **conferente** ad una società **conferitaria** in cambio di una partecipazione (**azioni o quote sociali**)

→ Diversità sostanziale dalle operazioni di

- Cessione
- Fusione
- Scissione

- Sul piano giuridico trattasi di "**conferimenti di beni in natura**" regolati dal C.C. e da norme fiscali

- Finalità dell'operazione

- Crescita dimensionale → *concentrazione*
- Scorporo → *es. ristrutturazione della conferente*



2. Gli effetti tra i soggetti interessati all'operazione

❖ Effetti sul soggetto conferente

- ❑ I mutamenti gestionali ed organizzativi sono commisurati all'*intensità* dell'oggetto di trasferimento (segmenti aziendali, aree di business, divisioni aziendali o l'intera azienda)

→ **Riflessi dell'operazione sul**

- Patrimonio aziendale**
- Sistema ricavi - costi**

- ❑ Ricostruzione dei movimenti contabili dell'entità conferente

- ❑ Sistemazione delle variazioni intervenute tra

- momento della valutazione del conferimento
- momento del conferimento effettivo

→ **La differenza netta complessiva dei valori patrimoniali è regolata con conguaglio monetario**



❖ Effetti sulla società conferitaria



→ **Costituzione o aumento di capitale sociale – con esclusione del diritto di opzione per i soci - più la riserva di sovrapprezzo per effetto del conferimento**

☞ Anche per la società conferitaria si pone un problema valutativo da parte degli Amministratori

Art. 2441 – Comma Aumento di Capitale Sociale, con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.

☞ Le azioni o quote da assegnare al conferente debbono riflettere la proporzione tra il valore economico dell'azienda o ramo d'azienda apportata dal *conferente* e quello della società *conferitaria*.

E' necessario ripartire il valore dell'apporto tra



3. **Valutazione dell'oggetto di conferimento: Azienda o Ramo d'azienda**

- Se il destinatario del conferimento è una società di capitali la valutazione è affidata ad un esperto indipendente

designato dal Tribunale per le **S.p.A.** (art. **2343** C.C.)
nominato dalle Parti per le **S.r.l.** (art. **2465** C.C.)

Art. 2343 C.C. (Società per Azioni)

Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti

*“Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un **esperto designato dal tribunale** nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione seguiti.”*

.....

“L’esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi”.





Art. 2465 C.C. (Società a Responsabilità Limitata)
Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti

“Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell’albo speciale.

La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, deve essere allegata all’atto costitutivo”.

.....

➤ *Obiettivo della stima non è determinare il valore economico del complesso aziendale oggetto di conferimento*

➡ La stima è finalizzata a garantire la congruità del valore capitale della società conferitaria (funzione di garanzia), cioè l'integrità economica del capitale nel momento del conferimento del complesso aziendale.



A e **B** sono due processi valutativi **distinti** ma **collegati**:

- la valutazione del conferimento di beni e di crediti [Artt. 2343 –2465 C.C.]
- la determinazione del prezzo di emissione della partecipazione da assegnare alla conferente [Art. 2441co VI C.C.]



Il controllo delle valutazioni

Nei conferimenti in S.p.A. le valutazioni contenute nella relazione di stima della conferente, nel termine di 180 giorni, devono essere controllate da parte degli Amministratori della Conferitaria.

- ◆ Qualora - in sede di controllo – la perdita di valore risulti **non superiore ad un quinto** occorre rettificare i valori delle Attività o incrementare i valori delle Passività
 - ✍ La differenza esprime una perdita netta da iscrivere a Conto Economico della Società Conferitaria.
- ◆ Nel caso il valore dell'apporto risulti di **oltre un quinto** rispetto al valore per cui è avvenuto il conferimento
 - ✍ La società conferitaria deve ridurre in proporzione il capitale sociale e proporzionalmente la riserva di sovrapprezzo.
Il socio può **recedere** o **versare** la differenza in denaro.